

PSR Calabria 2014/2020

Faq

(Frequently Asked Questions)

M 16.9.1 Intervento Azione A – Azione B.....

Pubblicazione del 23 / 03 / 2018

1	<p>D : La Convenzione prevista a pag 7 e nell'elenco dei documenti da allegare alla domanda a pag 15 può essere sottoscritta con uno dei Comuni che fanno parte dell'ATS? Nel bando non sembra emergere alcun divieto in tal senso .</p> <p>R: SI</p>
2	<p>D: Un'azienda che ha partecipato alla misura 6 pacchetto giovani può anche aderire alla misura 16.9.1 azione A.</p> <p>R: Si se essa è un'azienda agricola già attiva.</p>
3	<p>D: Per quanto riguarda l'ammissibilità della nostra eventuale richiesta di contributo, in quanto nel 2016 abbiamo beneficiato al regime del " de minimis " per un finanziamento pari a 15.000 euro, possiamo partecipare all'azione B della misura 16.9.1 che prevede un contributo massimo a 40.000 euro per progetto calcolato nel rispetto del regime del "de minimis"</p> <p>R: Il contributo minimo concesso come "de minimis " è pari a 200.000 euro negli ultimi tre esercizi finanziari per qualsiasi tipologia di azienda per cui l'azienda può partecipare per i restanti 185.000 euro che sono necessari per raggiungere la soglia dei 200.000 euro, fermo restando che tale somma va ora, secondo i nuovi intendimenti, ripartita tra i partner beneficiari, che percepiscono aiuti nell'ambito del progetto.</p>
4	<p>D: Si chiede <i>se al Punto 12 delle Disposizioni attuative (Documentazione Richiesta) per l'Azione a), relativamente alla Convenzione/Intesa, quando si parla di Enti Pubblici sono da intendersi solo i Comuni oppure anche ASP, l'UEPE...etc?</i></p> <p>R: Per soggetti pubblici si intendono i comuni e/o altro soggetto pubblico che eroga servizi in ambito sociale,socio-sanitario e assistenziale in un ambito territoriale ben definito con i quali si è sottoscritta la convenzione e su cui territorio e/o popolazione si rivolge il futuro servizio oggetto della convenzione. Tale servizio deve essere chiaramente definito e specificato in ogni dettaglio al fine di permettere all'amministrazione regionale la sua puntuale futura applicazione. In caso di ATS non costituiti e quindi di un eventuale protocollo di intesa con le amministrazioni locali a stipulare la futura convenzione allo stesso modo nel protocollo il servizio deve essere chiaramente definito e specificato in ogni dettaglio.</p>
5	<p>D: L' acquisto di un autoveicolo immatricolato come autocarro che si rende necessario per lo svolgimento delle attività è ritenuta spesso ammissibile?</p> <p>R.: Un veicolo immatricolato come autocarro non è ritenuta spesa ammissibile.</p>

6	D Se uno dei Partner deve effettuare delle spese per l'adeguamento del terreno(recinzione, nella fattispecie), la fattura dovrà essere intestata comunque al soggetto capofila?
	R: No, secondo le nuove Disposizioni Attuative bis <u>In alternativa</u> , l'aggregazione potrà essere rappresentata da un soggetto capofila che assumerà la responsabilità del progetto e che in caso di positiva selezione rappresenterà l'unico beneficiario dell'intervento e l'unico referente presso la Regione. Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione dell'aiuto, ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto. Il Capofila procederà alla presentazione della domanda di sostegno, per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partner. Nella domanda di pagamento, sempre il Capofila, dovrà inserire tutte le spese sostenute dal medesimo nonché quelle realizzate e quietanzate da ciascun partner. Procederà, infine, a ricevere il contributo dall'organismo pagatore e a destinare le rispettive quote ai partner in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi. Ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del Capofila e di tutti i partner coinvolti, saranno effettuate, ove pertinenti, le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15).
7	D: Una cooperativa agricola e sociale che partecipa come capofila all'azione A, può partecipare come partner in un'altra azione e con obiettivi diversi, non beneficiando di investimenti? R: Sì.
8	D: Una cooperativa può partecipare come partner non beneficiaria di investimenti a due azioni A con obiettivi diversi? R: Sì
9	D: L'allegato 3 all'avviso Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis" dovrà essere compilato da ogni singolo componente del partenariato o solamente da quei soggetti che beneficeranno delle agevolazioni ovvero da tutti coloro i quali compariranno nella tabella 4.4 "Descrizione del Budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse tipologie di costo tra i diversi partner" in quanto assegnatari di risorse per la realizzazione del progetto di cooperazione?

R: Sulla base di quanto affermato nelle Dispositive Attuative Bis “In alternativa, l’aggregazione potrà essere rappresentata da un soggetto capofila che assumerà la responsabilità del progetto e che in caso di positiva selezione rappresenterà l’unico beneficiario dell’intervento e l’unico referente presso la Regione. Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione dell’aiuto, ciascuno per la parte di attività assunta nell’ambito del progetto. Il Capofila procederà alla presentazione della domanda di sostegno, per l’importo dell’intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partner. Nella domanda di pagamento, sempre il Capofila, dovrà inserire tutte le spese sostenute dal medesimo nonché quelle realizzate e quietanzate da ciascun partner. Procederà, infine, a ricevere il contributo dall’organismo pagatore e a destinare le rispettive quote ai partner in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi. Ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del Capofila e di tutti i partner coinvolti, saranno effettuate, ove pertinenti, le verifiche collegate all’aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15)”.

L’allegato 3 deve essere compilato da ciascun soggetto che beneficerà delle agevolazioni previsti nel bando.

10 D: Si possono fare a capo dell’azienda agricola capofila tutti i costi relativi all’intero progetto e se il capofila può essere unico beneficiario del contributo richiesto, fermo restando la cooperazione di tutti i partner per la realizzazione del progetto proposto a beneficio della comunità. Cioè a dire che gli altri partner non affronteranno alcuna spesa e non beneficeranno del contributo richiesto, ma beneficeranno dei servizi socio-assistenziali gratuiti previsti nel partenariato. Oppure i beneficiari del contributo richiesto devono essere almeno due soggetti?
E se è così, come può avvenire la ripartizione del contributo richiesto se tutta la parte finanziaria deve far capo al solo capofila?

R: l’aggregazione potrà essere rappresentata da un soggetto capofila che assumerà la responsabilità del progetto e che in caso di positiva selezione rappresenterà l’unico beneficiario dell’intervento e l’unico referente presso la Regione. Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione dell’aiuto, ciascuno per la parte di attività assunta nell’ambito del progetto. Il Capofila procederà alla presentazione della domanda di sostegno, per l’importo dell’intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partner. Nella domanda di pagamento, sempre il Capofila, dovrà inserire tutte le spese sostenute dal medesimo nonché quelle realizzate e quietanzate da ciascun partner. Procederà, infine, a ricevere il contributo dall’organismo pagatore e a destinare le rispettive quote ai partner in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi. Ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del Capofila e di tutti i partner coinvolti, saranno effettuate, ove pertinenti, le verifiche collegate all’aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15)”.

11	<p>D: La tabella 4.2 la voce “tipologia di costo” obbliga ad indicare specificamente le tipologie di costo riportate così come previsti nel capitolo 8(investimenti e spese ammissibili). Nelle spese ammissibili non è riportata la voce di spesa per l'avviamento di Orti sociali, mentre è specificato chiaramente nella descrizione dell'intervento. Si possono prevedere la realizzazione e l'avviamento degli orti e di giardini sensoriali necessari ai fini del progetto?</p> <p>R: La spesa per la realizzazione di orti sociali sono contemplate tra le spese ammissibili delle singole voci di spesa. Il tasso di cofinanziamento dipenderà dalla corrispondenza delle stesse con le finalità del progetto.</p>
12	<p>D:Per entrambe le azioni, l'ATS costituendo o costituito deve presentare un accordo di cooperazione sottoscritto tra le parti dove si evidenziano: la condivisione unitaria di azione e di obiettivi e rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione; il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato; l'assunzione della responsabilità finanziaria del progetto relativamente alla quota di cofinanziamento; quali siano gli obblighi di ciascun partecipante all'ATS e le eventuali penalità in caso di recesso anticipato rispetto alla conclusione dell'iter progettuale; Si chiede se l'accordo di cooperazione di cui si parla sia lo schema di ATS di cui all'allegato 2 e quindi se sia sufficiente allegare quest'ultimo.</p> <p>R:Si, allegato 2 o il nuovo allegato 4.</p>
13	<p>D: Relativamente alla Misura 16.9.1 si chiede :</p> <p>1)Per l'invio della domanda, oltre che sul portale SIAN, bisogna anche inviare una PEC con tutta la documentazione?</p> <p>2)Se alcuni dei partner costituenti l'ATS (tipo Comuni, Enti Pubblici come l'ASP) non percepiscono contributi dal progetto, sono ugualmente soggetti al “de minimis”?</p> <p>R:</p> <p>1)Per come riportato al paragrafo 1 delle Disposizioni Procedurali Bis “Le domande, volte ad ottenere la concessione del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero di un professionista accreditato”.</p> <p>2) No.</p>

14	<p>D:Le richieste dei 3 preventivi devono essere inviate via PEC o basta una semplice mail alla quale allegare il preventivo pervenuto?</p> <p>R: Basta una semplice mail, le richieste devono essere allegate unitamente ai preventivi alla domanda di aiuto.</p>
15	<p>D: Relativamente all'offerta di servizi attinenti alla progettazione della grafica, delle riprese video, etc.... bisogna richiedere sempre i 3 preventivi o si farà riferimento al regolamento n. 12/2016 della Regione Calabria, approvato con DGR 307 del 09/08/2016, che fissa un compenso a giornata/uomo così come indicato nelle Disposizioni attuative a pag. 11 del presente bando?</p> <p>R: I costi dei servizi sopra indicati devono essere quantificati tramite la richiesta di 3 preventivi.</p>
16	<p>D: In relazione alla presenza di laureati coinvolti nel progetto si chiede se si debbano allegare alla domanda le relative lauree ovvero se sia per il momento sufficiente una dichiarazione del capofila nella quale si dà atto di quali siano le figure laureate che si intende coinvolgere ed effettuare la concreta individuazione delle stesse nella fase operativa?</p> <p>R: Per certificare la presenza dei laureati coinvolti nel progetto è necessario allegare i relativi Curriculum alla domanda di sostegno. I curriculum devono essere debitamente firmati e corredati da un a copia del documento identità firmata.</p>
17	<p>D:</p> <p>1) Sono un'azienda agricola di cui sarei il capofila e visto che tutti gli impegni e le spese saranno affrontate dal capofila, in merito al "de minimis" bisogna farlo firmare da tutti i partner?</p> <p>2) Un'associazione onlus terrà un corso sempre nell'interno della mia azienda ed è anch'essa partner, vorrei effettuare il pagamento delle prestazioni dei suoi professionisti, a corso avvenuto, potrei farlo?</p>
	<p>R:</p> <p>1) Sì, il modello del "de minimis" deve essere sottoscritta sia dal capofila che da tutti i partner che fanno/faranno parte dell'ATS.</p> <p>2) Nell'azione 16.9.1 azione A la realizzazione di corsi di formazione non è spesa ammissibile.</p>